

**FINALMENTE UNA BELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
SUL REGIME FISCALE DEI TRUSTS**

1

di Andrea Fedele - 26 giugno 2019

(commento a Cass., sez. trib., sent. 21.06.2019, n. 16701)

Questa sentenza mi sembra meritevole di attenta considerazione. Innanzi tutto, la motivazione è ben scritta, svolta con ordine e chiaramente argomentata; le soluzioni accolte coincidono, d'altronde, con le opinioni sostenute dalla maggioranza degli autori che hanno affrontato il tema.

Per quanto non espressamente enunciata, parrebbe compatibile con l'impostazione accolta dalla Cassazione la distinzione fra *trusts* (o assetti fiduciari) come “operazioni” risultanti dal collegamento di più atti complessivamente “onerosi”, rientranti nell'ambito di operatività dell'imposta di registro, ed analoghi assetti complessivamente “liberali” soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni (solo agli atti che concorrono a formare i primi è infatti riferibile il richiamo alla “quota di imposta eccedente la misura fissa”).

Anche il recupero dell'argomento desunto dall'art. 43, c. 1, lett. *h*), D.P.R. n. 131/1986 è effettuato al solo fine di limitare l'area di operatività dell'art. 9 tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. alle sole “prestazioni onerose” ed esclude le ulteriori, erronee, implicazioni in altre sentenze tratte dalla stessa disposizione per affermare il necessario assoggettamento degli atti aventi ad oggetto “prestazioni patrimoniali non onerose” all'imposta sulle successioni e donazioni. E' ovvio, infatti, che, nella logica del registro, gli atti non riconducibili all'art. 9 rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 11 tariffa, parte prima.

L'alternativa fra l'applicazione dell'una o dell'altra imposta va invero risolta sulla base di un più generale criterio che parrebbe implicito nella motivazione della sentenza, ma richiederebbe, per una piena esplicazione, uno spazio ben maggiore di quello offerto da una semplice segnalazione. Mi

2 limiterò pertanto a ribadire in proposito quanto già altrove sostenuto a confutazione della tesi dell’Agenzia, che limita l’operatività dell’imposta di registro agli atti “onerosi”, intendendo per tali i soli negozi a prestazioni corrispettive (mentre è indiscutibile la soggezione a tale imposta di atti “gratuiti”, atti di cui agli artt. 28, 33, c. 2, 43, c. 1, lett. *e* ed *f*, ecc.).

Proprio in funzione di tale criterio distintivo sembra opportuno segnalare la possibilità di *trusts* c. d. “di scopo” il cui patrimonio deve restare stabilmente destinato alla realizzazione delle finalità date, essendo esclusi sia devoluzioni a beneficiari sia “ritorni” al disponente. Qui la “dotazione” parrebbe assumere caratteristiche di definitiva attribuzione liberale, non di trasferimento “strumentale” (ed avrebbe allora senso porsi il problema dell’operatività del regime di favore previsto per le ONLUS - cfr. Cass. Sez. V, n. 32820/2019).